

menti, lire 120,000, e capitolo 63 (1922-23), idem, lire 150,000.

Capitolo 61 (1921-22). — Spese per stazioni sanitarie — Lavori di miglioramento e manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti — Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'art. 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, lire 255,052, e capitolo 64 (1922-23), idem., lire 300,000.

Capitolo 62 (1922-23). — Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto, lire 34,930, e capitolo 65 (1922-23), idem, lire 50,000.

Capitolo 63 (1921-22). — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno — Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto, lire 11,740, e capitolo 66 (1922-23), idem, lire 20,000.

FERRARI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI GIOVANNI. Vorrei raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio di voler prendere in esame la questione dell'entrata del bestiame nel Regno.

Nelle nostre provincie, attualmente, si verifica il fatto che, per una disposizione ormai vieta, gli animali debbono fermarsi per parecchio tempo alla frontiera prima di essere introdotti. La ragione è dovuta a molteplici cause di cui la più importante, quella che rende meno agevole il servizio, è la deficienza del personale veterinario alla frontiera. Perciò farei la proposta che il Governo trovasse modo di aumentarne il numero per rendere più spedite le operazioni di entrata del bestiame nel Regno.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Nessuna difficoltà di accettare questo invito come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 63 del bilancio 1921-1922, e 66 del bilancio 1922-23, rimane approvato nella cifra di lire 11,740 per l'eser-

cizio 1921-22 e di lire 20,000 per l'esercizio 1922-23.

Capitolo 71 (1921-22). — Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e per i Reali carabinieri — Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (*Spese fisse*), lire 600,000, e capitolo 74 (1922-23), idem, lire 700,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole De Vecchi.

Ne ha facoltà.

DE VECCHI. In conformità ad una interrogazione che ho presentato giorni addietro, vorrei raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio di prendere in seria considerazione la posizione dei funzionari di pubblica sicurezza, la quale non è oggi perequata a quella degli altri funzionari che si trovano nelle stesse condizioni di carriera, per gli opportuni provvedimenti in loro favore.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Accetto molto volentieri la raccomandazione dell'onorevole De Vecchi.

L'onorevole De Vecchi sa che in questi giorni ci occupiamo appunto del gravissimo problema che riflette gli impiegati.

Ammetto che la categoria da lui indicata sia in condizioni purtroppo inferiori, e quindi l'assicuro che, con tutto il cuore, io esaminerò la situazione di tale categoria.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 71 del 1921-22 resta approvato in lire 600,000, e quello 74 del 1922-23 resta approvato in lire 700,000.

Capitolo 72 (1921-22). — Spese per la scuola pratica di polizia e dei gabinetti di segnalamento — Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobili, lire 55,000; e capitolo 75 (1922-23) idem, lire 70,000.

Capitolo 74 (1921-22). — Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità di arruolamento e premi di rafferma, lire 18,000,000; e capitolo 77 (1922-23) idem, lire 14,130,000.

Capitolo 75 (1921-22). — Spese di vitto per gli allievi della Regia guardia, lire 1,533,000; e capitolo 78 (1922-23) idem, lire 3,179,200.

Capitolo 77 (1921-22). — Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi, lire 70,000; e capitolo 80 (1922-23) idem, lire 100,000.

Capitolo 79 (1921-22). — Armamento per il corpo della Regia guardia per la pub-